



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **30/07/2020** - delibera n. **49**

OGGETTO: TARIFFE TARI ANNO 2020.

L'anno **(2020)**, il mese di **LUGLIO**, il giorno **TRENTA**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, in modalità di videoconferenza, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **NICOLETTA DALL'ARA - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Vice Segretario dr. ANDREA LUCCHI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LATTUCA ENZO	A	MONTI FEDERICA	P
BARATELLI BEATRICE	P	PLUMARI LORENZO	P
BIGUZZI FABIO	P	ROSSI ANDREA	P
CAPPONCINI CLAUDIO	P	ROSSI ENRICO	P
CASTAGNOLI ENRICO	A	ROSSI FRANCESCO	P
CELLETTI ANTONELLA	P	ROSSINI FILIPPO	P
CEREDI GIANNI	P	SANTERO CHIARA	A
DALL'ARA NICOLETTA	P	SIROTTI GAUDENZI ENRICO	P
DI PLACIDO LUIGI	P	STRINATI ARMANDO	P
GERBINO GAETANO	P	TOMBETTI FRANCESCA	P
GIUNCHI ANGELA	P	VALLETTA VITTORIO	P
MAGNANI AMEDEO	P	VERGAGLIA ANDREA	P
MAGNANI LUCA	P		

Presenti: n. 22 - Assenti: n. 3

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

ARMANDO STRINATI
FILIPPO ROSSINI
BEATRICE BARATELLI

Sono presenti gli Assessori:

CHRISTIAN CASTORRI - CAMILLO ACERBI - LUCA FERRINI - CARMELINA LABRUZZO -
FRANCESCA LUCCHI - CRISTINA MAZZONI - CARLO VERONA -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di stabilità 2020") ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, della Legge n. 147/2013, ai commi 641 e seguenti detta la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, in particolare i commi 651 e 652 contengono le disposizioni riguardanti i criteri tariffari, mentre i commi 653 e 654 riguardano i costi da coprire con l'entrata;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 1, comma 683-bis, della L. 147/2013 introdotto all'art. 57-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modifiche ed integrazioni con L. 157/2019, che in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione rifiuti per l'anno 2020 ha differito il termine per approvare le tariffe e il Regolamento TARI al 30 aprile 2020 in deroga al comma 683 del medesimo art. 1 della L. 147/2013 e art. 1 comma 169 della L. 296/2006;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 con il quale viene differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020 con il quale viene ulteriormente differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito con Legge 24 Aprile 2020 n. 27, che proroga il termine per l'approvazione del bilancio di cui al citato art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 Luglio 2020;
- l'art. 107, comma 4, del citato D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione delle tariffe TARI di cui all'art. 1, comma 683-bis della L. 147/2013 al 30 giugno 2020;
- l'art. 138 del D.L. 34 del 19 Maggio 2020 che abrogando il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote IMU e TARI e dei rispettivi regolamenti con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato dal richiamato art. 107, comma 2, DL 18/2020 al 31 Luglio 2020;

RICHIAMATI inoltre:

- il "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 22 Febbraio 2018 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il "Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 30 Aprile 2020 n. 19;
- il "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" approvato con deliberazione dell'ATO Forli-Cesena (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATA la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che ha istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

PRESO QUINDI ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Cesena è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (ATERSIR), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30 marzo 2020 con la quale, nell'ambito della propria potestà regolamentare ed in seguito all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono stati sospesi e differiti alcuni termini di versamento prevedendo in particolare il differimento al 31 luglio 2020 e 30 Settembre 2020 del termine di pagamento delle prime due rate della TARI ordinaria 2020, fissate dall'art. 14 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 5 del 22/02/2018 rispettivamente al 31 Maggio e 31 Luglio;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 28 del 28 maggio 2020 con la quale sono state adottate ulteriori misure di agevolazione e esenzione per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e nell'ambito della propria potestà regolamentare è stato approvato l'indirizzo di prevedere agevolazioni tariffarie alle "utenze non domestiche" ai fini TARI da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria da virus COVID-19, determinate in proporzione al periodo di chiusura forzata sulla base dei codici ATECO individuati dai DPCM emanati dal governo, comprese le imprese che nel periodo di lockdown hanno continuato a svolgere la loro attività con consegna a domicilio e le strutture ricettive presenti sul territorio Comunale che, anche se non obbligate alla chiusura, non hanno potuto esercitare la propria attività a causa del blocco della circolazione di persone e mezzi, imposta dai DPCM e dalle ordinanze Regionali rinviando sia le modalità di determinazione delle agevolazioni TARI che la loro quantificazione, alla deliberazione con la quale vengono definite ed approvate le tariffe TARI per l'anno di imposta 2020 in base alla normativa vigente e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: "*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura

integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 che in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle prime informazioni acquisite, ha previsto l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare per quanto possibile la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenza derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza sanitaria

RICHIAMATO il documento (n. 189 del 26 maggio 2020) con il quale ARERA apre una consultazione tra gli enti interessati al fine di pubblicare una nuova deliberazione atta ad integrare l'MTR in seguito all'emergenza sanitaria e nel quale, vista la situazione di evidente difficoltà nel determinare il nuovo MTR in tempi utili per l'approvazione delle relative tariffe 2020 suggerisce agli Enti locali che intendano approvare le tariffe TARI 2020 confermandole uguali a quelle vigenti nel 2019 di procedere con:

- l'acquisizione del PEF (2020) predisposto dal gestore ai sensi della vigente normativa in modo da avere comunque contezza dei costi che – in deroga al principio di copertura integrale dei costi – la TARI calcolata a tariffe 2019 non consentirebbe di coprire;
- entro il 31 dicembre 2020 con la determinazione e l'approvazione del PEF 2020 sulla base dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti stabiliti dal MTR e tenuto conto delle regole per il recupero dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

PRESO INFINE ATTO del Decreto della Regione Emilia Romagna n. 119 del 25 giugno 2020 con il quale, vista la situazione emergenziale, si dispongono ulteriori modalità di alimentazione e distribuzione del Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti prevedendo che le risorse straordinarie siano corrisposte a favore di tutte le amministrazioni comunali, ivi comprese quelle che hanno percepito la linea di incentivazione per i comuni virtuosi e di quelle beneficiarie delle risorse per le trasformazioni dei servizi;

VISTA la deliberazione Consiglio d'Ambito di ATERSIR del 14 Luglio 2020 con la quale sono stati approvati i costi di propria competenza al fine della predisposizione del Piano Finanziario 2020, al netto di IVA, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e costi di competenza dell'agenzia stessa;

RITENUTO tuttavia, per quanto sopra ed in attesa di poter quantificare con certezza tutte le componenti di costo da inserire nell'MTR, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28 febbraio 2019, di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, rinviando a momento successivo la determinazione e approvazione del montante tariffario (PEF) 2020;

CONSIDERATO che, dalle informazioni attualmente disponibili, il Piano Economico Finanziario 2020 sembra non discostarsi in maniera rilevante dal bollettato complessivo TARI 2020 calcolato a tariffe 2019 (al lordo delle scontistiche riconosciute alle utenze non domestiche a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19), lasciando pertanto presumere un eventuale conguaglio di modesto ammontare;

VALUTATO OPPORTUNO, conguagliare tale ammontare (qualora risultasse di modesto importo se non addirittura a rimborso) sulla prima bollettazione utile dell'anno 2021 in unica soluzione applicando il criterio più favorevole al contribuente;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene all'eventuale differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

TENUTO CONTO che, come da indirizzo di cui alla richiamata propria deliberazione n. 28 del 28 maggio 2020 con la quale sono state adottate misure di agevolazione e esenzione per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, saranno riconosciute alle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura forzata delle agevolazioni, applicate sia sulla quota fissa che su quella variabile della tariffa e determinate in proporzione al periodo di chiusura forzata sulla base dei codici ATECO individuati dai DPCM emanati dal governo, comprese le imprese che nel periodo di lockdown hanno continuato a svolgere la loro attività con consegna a domicilio e le strutture ricettive presenti sul territorio Comunale che, anche se non obbligate alla chiusura, non hanno potuto esercitare la propria attività a causa del blocco della circolazione di persone e mezzi, imposta dai DPCM e dalle ordinanze Regionali e che tali agevolazioni non sono state riconosciute alle utenze non domestiche non soggette a sospensione temporanea, anche su base volontaria;

PRESO ATTO che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni sopra individuate e riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, al cap. 70180/01,

VISTO che secondo quanto disposto dall'art. 14 del regolamento Comunale per la gestione della TARI, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 Febbraio 2018 n. 5, così come differite per il solo anno di imposta 2020 con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 30 marzo 2020, le scadenze di pagamento delle rate relative alla TARI 2020 sono le seguenti:

- prima rata: 31 Luglio 2020
- seconda rata: 30 settembre 2020
- terza rata: 30 novembre 2020

CONSIDERATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale prevede che , *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i*

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

PRESO QUINDI ATTO che tutte le rate TARI 2020, essendo in scadenza in date antecedenti il 1° dicembre saranno calcolate in acconto applicando le tariffe deliberate per l'anno di imposta 2019;

ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio 2020-2022, relativamente alle entrate e alle spese di cui ai competenti capitoli e che con successiva variazione di bilancio saranno assestate le previsioni;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 19/12/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

Acquisito il parere dei revisori contabili dell'Ente, in atti, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari e del Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio;

Acquisiti in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 di seguito riportati;

Esaminata in 1^ Commissione Consiliare in data 23 luglio 2020, come da copia del verbale in atti;

Udita la discussione, in atti, avvenuta congiuntamente al punto 7) del presente o.d.g.;

La votazione per appello nominale, effettuata anche per l'immediata esecutività, registra il seguente esito:

LATTUCA ENZO	///
BARATELLI BEATRICE	A

BIGUZZI FABIO	A
CAPPONCINI CLAUDIO	C
CASTAGNOLI ENRICO	///
CELLETTI ANTONELLA	A
CEREDI GIANNI	F
DALL'ARA NICOLETTA	F
DI PLACIDO LUIGI	C
GERBINO GAETANO	F
GIUNCHI ANGELA	F
MAGNANI AMEDEO	F
MAGNANI LUCA	F
MONTI FEDERICA	F
PLUMARI LORENZO	F
ROSSI ANDREA	C
ROSSI ENRICO	F
ROSSI FRANCESCO	F
ROSSINI FILIPPO	F
SANTERO CHIARA	///
SIROTTI GAUDENZI ENRICO	A
STRINATI ARMANDO	F
TOMBETTI FRANCESCA	F
VALLETTA VITTORIO	A
VERGAGLIA ANDREA	F

Presenti 22

Astenuti 5 (Baratelli, Biguzzi, Celletti, Sirotti Gaudenzi/Lega –Valletta/Cesena Siamo Noi)

Contrari 3 (MOV. 5 STELLE CESENA - CAMBIAMO)

Favorevoli: 14 (PD- CESENA 2024)

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28/02/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino ad un massimo di tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021, applicando il criterio più favorevole al contribuente e prevedendo, qualora risultasse di modesto importo se non addirittura a rimborso, un conguaglio in unica soluzione sulla prima bollettazione utile dell'anno 2021;

4) DI DARE ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per

quanto attiene all'eventuale differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

5) DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Forlì-Cesena, nella misura del 5,0%;

6) DI DARE ATTO altresì che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni concesse alle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura forzata a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, applicate sia sulla quota fissa che su quella variabile della tariffa e determinate in proporzione al periodo di chiusura forzata sulla base dei codici ATECO individuati dai DPCM emanati dal governo, comprese le imprese che nel periodo di lockdown hanno continuato a svolgere la loro attività con consegna a domicilio e le strutture ricettive presenti sul territorio Comunale che, anche se non obbligate alla chiusura, non hanno potuto esercitare la propria attività a causa del blocco della circolazione di persone e mezzi, imposta dai DPCM e dalle ordinanze Regionali trovano copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, al cap. 70180/01;

7) DI DARE ATTO infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

La votazione per appello nominale dell'immediata esecutività, registra il seguente esito:

LATTUCA ENZO	///
BARATELLI BEATRICE	A
BIGUZZI FABIO	A
CAPPONCINI CLAUDIO	C
CASTAGNOLI ENRICO	///
CELLETTI ANTONELLA	A
CEREDI GIANNI	F
DALL'ARA NICOLETTA	F
DI PLACIDO LUIGI	C
GERBINO GAETANO	F
GIUNCHI ANGELA	F
MAGNANI AMEDEO	F
MAGNANI LUCA	F
MONTI FEDERICA	F
PLUMARI LORENZO	F
ROSSI ANDREA	C
ROSSI ENRICO	F
ROSSI FRANCESCO	F
ROSSINI FILIPPO	F

SANTERO CHIARA	///
SIROTTI GAUDENZI ENRICO	A
STRINATI ARMANDO	F
TOMBETTI FRANCESCA	F
VALLETTA VITTORIO	A
VERGAGLIA ANDREA	F

Presenti 22

Astenuti 5 (Baratelli, Biguzzi, Celletti, Sirotti Gaudenzi/Lega –Valletta/Cesena Siamo Noi)

Contrari 3 (MOV. 5 STELLE CESENA - CAMBIAMO)

Favorevoli: 14 (PD- CESENA 2024)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

FINI GIOVANNI

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO

NICOLETTA DALL'ARA

ANDREA LUCCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 6/08/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 6/08/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 30/07/2020.
